



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI



UFFICIO GIURIDICO - ISTITUZIONALE

NC/prot. circ. n. 02/2007

Roma 19 DIC. 2007

Ai Sigg.ri Presidenti Sezioni TSN

Loro Sedi

e.p.c.

Ai Membri del Consiglio Direttivo UITS

Loro Sedi

Ai Sigg.ri Presidenti Comitati Regionali UITS

Loro Sedi

Ai Sigg.ri Delegati Regionali UITS

Loro Sedi

Ai Sigg.ri Rapp.ti Provinciali UITS per Trento e Bolzano

Loro Sedi

OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg. T.U.L.P.S.

Con riferimento alle unite circolari del Ministero degli Interni, datate 20.10.2006 e 6.11.2007, si chiarisce che la licenza di deposito munizioni, di cui agli artt. 51 TULPS e 97 Reg. TULPS, potrà autorizzare il titolare anche al trasporto delle munizioni oggetto della licenza stessa, nel quantitativo ritenuto sufficiente a soddisfare le giornaliere esigenze di allenamento del richiedente e, comunque, in numero non superiore a 600 cartucce.

Affinché la licenza di **deposito** cartucce possa autorizzare anche il relativo **trasporto** questo deve essere specificato nella licenza stessa e tale licenza può essere rilasciata solamente a favore di colui che pratica attività sportiva (con esclusione di istruttori di tiro e periti balistici).

I praticanti attività sportiva che vengono autorizzati al trasporto su menzionato, proprio perché tale trasporto è finalizzato esclusivamente all'esercizio della pratica sportiva, devono essere in grado di esibire, in occasione di controlli da parte delle Forze di Polizia, un'iscrizione in corso di validità ad una Sezione TSN ovvero ad associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso di armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo.

Infine, a favore di Istruttori di Tiro abilitati dall'UITS (a seguito della frequenza di apposito corso di formazione) che possono svolgere anche le funzioni di Direttore di Tiro e per i Tiratori Agonisti che nell'anno precedente abbiano disputato gare nazionali ed internazionali (documentabili all'atto della richiesta della licenza), la licenza in questione può autorizzarli alla **detenzione** di un quantitativo di munizioni superiore al limite consentito dal predetto art. 97, fino ad un massimo di 1500 cartucce.

Quindi, i praticanti attività sportiva possono **detenere e trasportare** fino ad un massimo di 600 cartucce, gli Istruttori e i tiratori Agonisti cui sopra possono **detenere** fino ad un massimo di 1500 cartucce, il tutto a condizione che sia espressamente previsto nella licenza in questione.

Cordiali saluti.

All. 1: nota Dip. P.S. 557/PAS.13772-10171(1)

All. 2: nota Uff. A.G. 557/PAS/14318.10171(1)

Il Segretario Generale
Maurizio Leone

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi – Settore I

557/PAS/14318.10171(1)

Roma, 20 ottobre 2006

OGGETTO: Detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.
T.U.L.P.S..

Alla PREFETTURA – U.T.G. di

PADOVA

E, per conoscenza:

ALLE PREFETTURE – U.T.G.

LORO SEDI

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA

ROMA

Con nota n. prot. 15328.25402.2006/Area I[^] del 4 c.m., codesta Prefettura ha chiesto di conoscere se la licenza che autorizza il deposito di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo superiore ai limiti stabiliti dall'art. 97 T.U.L.P.S. - rilasciata ai soggetti che svolgono attività agonistica di tiro - possa contestualmente autorizzare anche il *trasporto* delle cartucce stesse da parte dei predetti, che, generalmente, si trovano nella necessità di trasportare ai poligoni di tiro un numero di cartucce superiore a quello consentito.

Al riguardo, nel confermare i contenuti della circolare n. 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004, ad oggetto "Detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito", si ritiene che, anche tenuto conto delle esigenze di snellimento dell'azione amministrativa, la suddetta licenza di cui agli artt. 51 T.U.L.P.S. e 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S., possa altresì autorizzare il titolare al

trasporto delle munizioni oggetto della licenza stessa, nel quantitativo massimo ritenuto sufficiente a soddisfare le giornaliere esigenze di allenamento del richiedente, che si ritiene, comunque, non possa eccedere il numero di 600 cartucce.

Pertanto, la possibilità di racchiudere in un'unica licenza prefettizia l'autorizzazione alla *detenzione* ed al *trasporto* di munizioni è stata già a suo tempo richiamata nella circolare n. 559/C.117464.10171(1), del 1° ottobre 1992.

Resta fermo che, ove con la licenza di deposito cartucce si intenda autorizzare anche il relativo *trasporto*, questo deve essere espressamente indicato nella licenza stessa, con la prescrizione che il suddetto trasporto, finalizzato esclusivamente all'esercizio della pratica sportiva, può essere effettuato solo da coloro che siano in grado di esibire, in occasione di controlli da parte delle Forze di Polizia, un'iscrizione in corso di validità ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale ovvero ad associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso di armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. .

Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di munizioni possa essere rilasciata, oltre che ai citati soggetti che svolgono attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti), anche ai periti balistici e a coloro i quali hanno un interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali, così come chiarito con circolare n. 557/PAS.6340-10171(1) del 29 maggio 2006, l'estensione dell'autorizzazione al *trasporto* di cartucce appare rilasciabile solo a favore dei praticanti l'attività sportiva.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)

PB/gp

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.13772-10171(1)

Roma, 6 novembre 2007

OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg. esec.
T.U.L.P.S. – Requisiti personali.

ALLE PREFETTURE – U.T.G.

LORO SEDI

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

La Questura di Ferrara ha richiesto chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all'art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S..

In particolare, si chiede di sapere se tale licenza possa essere rilasciata a favore di qualsiasi persona autorizzata, con licenza comunale (assoggettata al regime di "Dichiarazione di Inizio Attività") a svolgere l'attività di Direttore o Istruttore di Tiro, oppure se tale possibilità debba essere riservata ad una più ristretta categoria di soggetti.

Al riguardo, quest'Ufficio ritiene che la licenza in parola possa essere rilasciata esclusivamente a favore di "Istruttori di Tiro" abilitati dall'Unione Italiana Tiro a Segno, a seguito della frequenza di apposito corso di formazione, i quali possono svolgere anche le funzioni di Direttore di Tiro.

Il solo Direttore di Tiro, infatti, ha come propria funzione quella di assicurare il rispetto delle procedure di sicurezza sulla linea di tiro, non rientrando tra i suoi compiti quello di impartire nozioni pratiche circa l'impiego delle armi da fuoco e, men che meno, ha la necessità di utilizzare quantitativi di munizioni superiori a quelli normalmente detenibili.

Per quanto riguarda, inoltre, la categoria dei tiratori sportivi che svolgono attività agonistica, a favore dei quali è stata prevista la possibilità di rilasciare le licenze di deposito munizioni in questione, si ritiene che, per costoro, non possa essere ritenuta sufficiente, ai fini della concessione del titolo, la sola esibizione del tesserino federale che ne attesti la qualifica di agonista.

Tale documento, infatti, non prova che la persona partecipi effettivamente a competizioni sportive di livello tale da richiedere una particolare costanza ed intensità degli allenamenti, adeguati a giustificare la detenzione di 1500 munizioni.

Si ritiene, pertanto, necessario che, per poter ottenere la licenza di cui trattasi, l'interessato esibisca, oltre all'attestazione rilasciata dalla Federazione sportiva di riferimento inerente il suo tesseramento quale tiratore agonista per l'anno in corso, anche idonea documentazione dalla quale si evinca che lo stesso ha partecipato effettivamente a competizioni di livello nazionale o internazionale nell'anno precedente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)

PB/el